



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 71 del 23/05/2013

RICORSO 18 aprile 2013, n. 55

Dichiarazione di illegittimità costituzionale art. 15, comma 1, lettera a) e art. 11, comma 1, lettera c) L.R. n. 07/2013.

Ricorso n. 55
depositato il 18 aprile 2013

del Presidente del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587) rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587 Fax 06/96514000 PEC ags_m2@mailcert.avvoctaurastato.it.) presso la quale ha il proprio domicilio in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12

ricorrente

nei confronti

della Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t.

resistente

per la dichiarazione di illegittimità costituzionale

della legge della Regione Puglia 6 febbraio 2013 n. 7 (art. 15 comma lettera a) e art. 11, comma 1, lettera c) pubblicata sul B.U.R. n. 21 dell'11 febbraio 2013, recante "Nonne urgenti in materia socio assistenziale".

La legge della Regione Puglia n. 7 del 2013, recante "Norme urgenti in materia socio-assistenziale", presenta i seguenti profili d'illegittimità costituzionale:

Art. 15, comma 1, lettera a) della legge della Regione Puglia 6 febbraio 2013 n. 7

1. L'art. 15, comma 1, lettera a), che modifica il comma 3-octies dell'art. 8 della legge regionale n. 26/2006, dispone che le convenzioni stipulate dalla Regione con le strutture sanitarie residenziali extra ospedaliere "già in essere alla data del 10 febbraio 2013 sono sostituite mediante stipula degli accordi contrattuali anche nelle more dei conseguimento di una maggiore offerta di servizi rispetto a quelli minimi regolamentari e anche in assenza di ulteriore fabbisogno nel distretto socio-sanitario di

riferimento, a valere sul fabbisogno complessivo del territorio aziendale e tenuto conto della popolazione standardizzata con indice di vecchiaia.”. Tale disposizione che autorizza la sostituzione delle convenzioni in essere con le suddette strutture sanitarie in accordi contrattuali senza (o a prescindere dai) la positiva conclusione della procedura di accreditamento nei confronti delle strutture stesse contrasta con i principi fondamentali in materia di tutela della salute contenuti nella legislazione statale di settore e riguardanti, in particolare, l’accreditamento delle strutture sanitarie e i relativi accordi contrattuali e viola, pertanto, l’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Essa contrasta, in particolare, con i principi fondamentali in materia di tutela della salute contenuti nelle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502:

- l’art. 8-bis, comma 3, del citato decreto legislativo, secondo il quale “la realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, l’esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l’esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 8-ter, dell’accreditamento istituzionale di cui all’art. 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinques.”. Il medesimo comma 3 stabilisce poi che tali disposizioni valgono anche per le strutture e le attività socio sanitarie;

- l’art. 8-quater, comma 1, del decreto legislativo citato, che, con specifico riferimento all’accreditamento, stabilisce che “l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti”. La norma specifica, ulteriormente, che “al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale la Regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all’assistenza integrativa”. Il comma 2 dello stesso articolo specifica, altresì, che “la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinques”;

- l’art. 8-quinques, comma 2, del richiamato decreto legislativo, che, con riguardo agli accordi contrattuali, prevede che “la Regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliere universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati”. Le disposizioni successive (art. 8-quinques, comma 2, lettera b) disciplinano i contenuti dei suddetti accordi, tra i quali è di particolare rilievo “il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinta per tipologia e per modalità di assistenza,..”, nonché (lettera d) “il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dall’applicazione dei valori tariffari e dalla remunerazione extra tariffaria delle funzioni incluse nell’accordo”.

Dal complesso di tali disposizioni statali si evince che solo le strutture che siano state in precedenza accreditate possano stipulare accordi contrattuali o contratti e che la disciplina dell’accreditamento presuppone inderogabilmente l’accertamento del possesso dei requisiti ulteriori di qualificazione e di funzionalità in relazione agli indirizzi di programmazione regionale e della positiva verifica dell’attività svolta e dei risultati conseguiti.

Scopo di tale disciplina è quello di garantire che le prestazioni erogate per conto e a carico del servizio sanitario regionale siano caratterizzate da elevati livelli di qualità, efficacia ed efficienza, e che siano coerenti rispetto alla programmazione regionale e al fabbisogno assistenziale, anche al fine di evitare lo spreco e comunque la cattiva gestione di risorse pubbliche. Pertanto, la norma regionale in esame, posta dall’art. 16, comma 1, lettera a), che autorizza la stipula da parte di alcune strutture sanitarie di

accordi contrattuali senza (o a prescindere dal) la positiva conclusione della procedura di accreditamento nei confronti delle strutture stesse, contrasta con i menzionati principi fondamentali in materia di tutela della salute contenuti negli articoli da 8-bis a 8-quinques del decreto legislativo n. 502/1992 e viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Art. 11, comma 1, lettera c) della legge della Regione Puglia 6 febbraio 2013 n. 7

2. L'art. 11, comma 1, lettera c), che aggiunge il comma 3-bis all'art. 69 della legge regionale n. 19/2006, sopprime i trasferimenti alle ASL dei fondi destinati al rimborso delle spese di trasporto o di viaggio e soggiorno sostenute dagli assistiti per gli interventi di trapianto, che erano disposti dalla legge della Regione Puglia n. 25/1996. La disposizione regionale in esame che elimina tali trasferimenti finanziari senza, tuttavia, abrogare gli artt. 1 e 2 della l. n. 25 del 1996 che pongono in capo alle ASL l'obbligo di operare detto rimborso, comporta il permanere di una prestazione per la quale non viene tuttavia specificato il mezzo di copertura finanziaria. Essa viola, pertanto, l'art. 81 della Costituzione in quanto comporta oneri per il Servizio Sanitario Regionale che risultano privi della necessaria copertura finanziaria.

Per i motivi esposti le disposizioni regionali indicate meritano di essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione atteso che l'art. 15, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 7/2013 viola i sopra richiamati principi fondamentali in materia di tutela della salute contenuti negli artt. da 8 bis a 8 quinquies del decreto legislativo n. 502/1992 nonché l'art. 117, terzo comma, della Costituzione mentre l'art. 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2013 viola l'art. 81 della Costituzione.

Alla stregua di quanto sopra evidenziato si confida che codesta Ecc. ma Corte Costituzionale vorrà dichiarare l'illegittimità costituzionale delle disposizioni sopra indicate della legge della Regione Puglia n. 7 del 06.02.2013.

Per i suesposti motivi si conclude perché gli articoli 15, comma 1, lettera a) e 11 comma 1, lettera c) della Legge n. 7/2013 della Regione Puglia, siano dichiarati costituzionalmente illegittimi.

Si allega:

1. estratto conforme del verbale della seduta del Consiglio dei Ministri del 27.03.2013;
2. legge Regione Puglia n. 7 del 06.02.2013, pubblicata sul BUR n. 21 dell'11.02.2013.

Roma, lì 10 aprile 2013

Deliberazioni del Consiglio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 3 maggio 2013, n. 149

Dimissioni del dott. Antonio Matarrelli dalla carica di Consigliere regionale. Presa d'atto.

L'anno duemilatredici, il giorno tre del mese di maggio, alle ore 10:30, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio regionale, in seduta pubblica, si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la Presidenza di Onofrio Introna

Vice Presidente: Nicola Marmo

Consiglieri segretari: Andrea Caroppo - Giuseppe Longo

e con l'assistenza:

del Segretario generale del Consiglio: Silvana Vernola

Consiglieri presenti: ALFARANO Giovanni; AMATI Fabiano; BELLOMO Davide; BLASI Sergio; BOCCARDI Michele; BRIGANTE Giovanni; BUCCOLIERO Antonio; CAMPOREALE Antonio; CANONICO Nicola; CAPONE Loredana; CARACCIOLO Filippo; CAROPPO Andrea; CERVELLERA Alfredo; CONGEDO Saverio; CURTO Euprepio; DAMONE Francesco Maria Ciro; DE BIASI Francesco; DE GENNARO Gerardo; DE LEONARDIS Giovanni; DI GIOIA Leonardo; DISABATO Angelo; EPIFANI Giovanni; FORTE Giacinto; FRIOLO Maurizio Nunzio Cesare; GATTA Giacomo Diego; INTRONA Onofrio; LADDOMADA Francesco; LANZILOTTA Domenico; LOIZZO Mario Cosimo; LONGO Giuseppe; LONIGRO Giuseppe; LOSAPPIO Michele; LOSPINUSO Pietro; MARINO Leonardo; MARMO Nicola; MARTUCCI Antonio; MAZZARANO Michele; MENNEA Ruggiero; NEGRO Salvatore; NICASTRO Lorenzo; NUZZIELLO Anna; OGNISSANTI Francesco; PASTORE Francesco; PELLEGRINO Donato; PENTASSUGLIA Donato; ROMANO Giuseppe; SALA Arnaldo; SURICO Giammarco; VADRUCCI Mario; VENDOLA Nicola; VENTRICELLI Michele; ZULLO Ignazio.

Consiglieri assenti: BARBA Antonio; CASSANO Massimo; CHIARELLI Gianfranco Giovanni; DECARO Antonio; GENTILE Elena; GIANFREDA Aurelio Antonio; GRECO Salvatore; IURLARO Pietro; MANIGLIO Antonio; MARTI Roberto; MATARRELLI Antonio; MINERVINI Guglielmo; PALESE Rocco; PELILLO Michele; SANNICANDRO Arcangelo; SCHIAVONE Orazio; STEFANO Dario; TARQUINIO Lucio Rosario Filippo.

A relazione del Signor Presidente, il quale informa l'Assemblea che primo argomento in discussione è: "Dimissioni del dott. Antonio Matarrelli dalla carica di Consigliere regionale. Presa d'atto".

Egli comunica, che in data 12/04/2013 sono pervenute alla Presidenza del Consiglio le dimissioni del dott. Antonio Matarrelli dalla carica di Consigliere regionale.

Il Consiglio all'unanimità prende atto.

Il Presidente del Consiglio

Onofrio Introna

Il Segretario Generale del Consiglio

Silvana Vernola

Il Dirigente del Servizio

Assemblea e Commissioni Consiliari

Silvana Vernola
